FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SCONTO PRO-SOLUTO ED ANTICIPAZIONE SENZA RIVALSA DI IMPEGNI DI PAGAMENTO DERIVANTI DAL CORRETTO UTILIZZO DEI CREDITI DOCUMENTARI

- Clienti al dettaglio e non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: assistenza.clienti@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' LO SCONTO PRO-SOLUTO ED ANTICIPAZIONE SENZA RIVALSA DI IMPEGNI DI PAGAMENTO DERIVANTI DAL CORRETTO UTILIZZO DEI CREDITI DOCUMENTARI

A fronte dell'utilizzo conforme di un Credito Documentario di pagamento differito/negoziazione differita/accettazione (per il seguito impegni di pagamento differito), soggetto alle Norme ed usi uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, il beneficiario del credito documentario può richiedere a BANCO BPM di valutare di scontare pro-soluto / anticipare senza rivalsa l'impegno di pagamento differito rilasciato dalla Banca Emittente / Terza Banca Confermante / BANCO BPM.

Con le operazioni di sconto pro-soluto e anticipazioni senza rivalsa di impegni di pagamento differito derivanti dall'utilizzo di Crediti Documentari, BANCO BPM può:

• pagare anticipatamente senza rivalsa l'impegno di pagamento differito rilasciato da BANCO BPM a fronte di Crediti Documentari con regolamento a scadenza nei quali BANCO BPM agisce in qualità di banca designata;

• scontare pro-soluto l'impegno di pagamento assunto dalla Banca Emittente/ Terza Banca Confermante a favore del cliente beneficiario a fronte dell'utilizzo di un Credito Documentario di pagamento differito.

Con l'operazione di sconto pro-soluto e anticipazione senza rivalsa BANCO BPM riconosce al cliente beneficiario dell'impegno di pagamento (il Cedente), il corrispettivo della cessione pari al valore nominale dell'impegno di pagamento richiamato cui andranno dedotti:

- gli interessi calcolati al tasso di sconto di volta in volta concordato tra le parti, per i giorni intercorrenti dalla data di erogazione alla data di scadenza dell'impegno di pagamento oltre ad eventuali giorni banca;
- le spese e commissioni come meglio specificate al paragrafo Condizioni Economiche.

Eventuali somme trattenute alla scadenza dalla Banca Emittente ovvero da terze banche che intervengono nell'operazione di rimborso come da termini del Credito Documentario restano a carico del Cedente.

L'operazione di sconto pro-soluto e anticipazione senza rivalsa viene concordata in tutti i suoi aspetti, termini e condizioni nell'ambito di un Contratto di Sconto pro-soluto/Anticipazione senza rivalsa frutto

di trattativa individuale tra il Cedente e BANCO BPM, nell'ambito della quale le parti hanno negoziato il contenuto delle specifiche clausole.

Nel caso di sconto pro-soluto dell'impegno di pagamento emesso dalla Banca Emittente/ Terza Banca Confermante, il Cedente cede e trasferisce al BANCO BPM il credito (impegno di pagamento differito), ai sensi dell'art. 1260 e sgg. del codice civile. L'impegno all'erogazione del prezzo di cessione oggetto del Contratto di sconto da parte di BANCO BPM in favore del Cedente è subordinato alla ricezione, da parte del BANCO BPM:

- dell'accettazione espressa, da parte della Banca Emittente / Terza Banca Confermante, della cessione del credito;
- della comunicazione dell'impegno irrevocabile ed incondizionato della Banca Emittente / Terza Banca Confermante ad effettuare i pagamenti direttamente a BANCO BPM.

Principali impegni e rischi a carico del Cliente

- Il Cliente si impegna a fornire a BANCO BPM tutte le informazioni, elementi e documenti, oltre che l'assistenza, che risultassero utili per il pagamento del credito.
- Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente a BANCO BPM l'eventuale ricezione di pagamenti o il recupero di importi in relazione al credito ed a rimborsare senza ritardo il relativo importo.
- Il Cliente sarà responsabile nel caso di mancato pagamento da parte della Banca Emittente / Terza Banca Confermante, per vizi collegati al mancato perfezionamento dell'operazione di credito documentario (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: vizi che, colpendo l'oggetto del contratto di fornitura sottostante il credito documentario impediscano il pagamento da parte della Banca Emittente, ivi comprese eventuali azioni cautelari, o inibitorie promosse dall'ordinante del credito documentario).
- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o regolate in una valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO DI SCONTO

OPERAZIONI IN EURO

Massimo 9,00%
Metodo di calcolo degli interessi: Sconto Commerciale (Straight Discount)
Divisore: Anno Commerciale (36000)
Calcolo dei giorni: Anno civile

OPERAZIONI IN DIVISA

Massimo 9,00%
Metodo di calcolo degli interessi: Sconto Commerciale
Divisore: Anno Commerciale (36000) - Per le operazioni espresse in GBP-HKD-PLN-SGD-THB-ZAR si fa riferimento all'anno civile (36500)
Calcolo dei giorni: Anno civile

COMMISSIONI

COMMISSIONI D'IMPEGNO (COMMITMENT FEES)

Determinate in base alla tipologia/rischio dell'operazione. Da calcolarsi sull'importo dell'impegno di pagamento oggetto dello smobilizzo a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Sconto sino alla data di riconoscimento al Cliente del corrispettivo della cessione.
Minimo 100,00 euro

COMMISSIONI DI SCONOTO E GESTIONE DEL NOSTRO IMPEGNO DI PAGAMENTO A SCADENZA

Nessuna commissione in quanto già recuperata in sede di utilizzo del credito documentario.

ID - 1564

COMMISSIONI DI SCONTO E GESTIONE DELL'IMPEGNO DI PAGAMENTO A SCADENZA DELLA BANCA EMITTENTE

Definite operazione per operazione, in relazione alla rischiosità della banca emittente/banca confermante, del paese e della durata dell'impegno di pagamento oggetto dell'operazione di sconto pro-soluto. Sono calcolate sull'importo effettivo dell'impegno di pagamento differito e per il periodo intercorrente dalla data dello sconto sino alla data di scadenza dell'impegno di pagamento differito

Da concordare caso per caso in funzione del rischio paese/banca emittente e della durata del differimento. Minimo 200,00 euro

COMMISSIONI DI SCONTO E GESTIONE DELL'IMPEGNO DI PAGAMENTO A SCADENZA DELLA TERZA BANCA CONFERMANTE

Definite operazione per operazione, in relazione alla rischiosità della banca emittente/banca confermante, del paese e della durata dell'impegno di pagamento oggetto dell'operazione di sconto pro-soluto. Sono calcolate sull'importo effettivo dell'impegno di pagamento differito e per il periodo intercorrente dalla data dello sconto sino alla data di scadenza dell'impegno di pagamento differito

Da concordare caso per caso in funzione del rischio paese/banca confermante e della durata del differimento. Minimo 200,00 euro

COMMISSIONI DI INTERVENTO

▪ COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - PERMILLARE	2,000000 ‰
▪ COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO	3,50 €
▪ COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - PERMILLARE	2,000000 ‰
▪ COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO	3,50 €
▪ COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - PERMILLARE	2,000000 ‰
▪ COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - IMP. MINIMO	3,50 €

SPESE COMUNICAZIONE RELATIVE ALLA GESTIONE DI OGNI OPERAZIONE

SPESE COMUNICAZIONE (APPLICATE PER SINGOLO INVIO DI SWIFT, FAX, LETTERE, ETC.)

10,00€

SPESE ISTRUTTORIA PRATICA

200,00€

VALUTE

VALUTA DI ACCREDITO IN CONTO CORRENTE DEL NETTO RICAVO

Operazioni in EURO: 2 giorni lavorativi da data esecuzione
Operazioni in DIVISA: 4 giorni lavorativi da data esecuzione

GIORNI BANCA

da concordare caso per caso in funzione del paese/banca
minimo 3 giorni massimo 10 giorni

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- FINANZIAMENTO PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it .

RECESSO E RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. **ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**
 - se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
 - nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
 - se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
 - se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

 Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.
 Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.
 Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it** , chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. **attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):**
 Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.
Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. **ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**
 - se il Cliente è retail;
 - se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
 - sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
 - se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
 - se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

 Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.
 Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.
 Per ulteriori informazioni si può consultare il sito https://www.acf.consob.it

2. **attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):**
 Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
 Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
 Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.
 Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Cessione di credito
Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Cessione pro-soluto
Il cedente cede alla banca il credito trasferendo alla banca i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso alla scadenza del credito oggetto di sconto pro-soluto.
In pratica nel momento in cui la banca dà corso allo sconto pro-soluto del proprio impegno di pagamento oppure dell'impegno di pagamento della banca estera emittente o della terza banca italiana/estera confermante, il cedente è completamente liberato da qualsiasi rischio/problema connesso all'eventuale mancato o ritardato pagamento alla scadenza da parte della banca emittente o della terza banca italiana/estera confermante. In definitiva il pagamento avviene in via liberatoria e quindi senza possibilità di successiva rivalsa.

Commissioni di intervento
Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.

Credito documentario
Consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca Emittente) su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da una propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione effetto ecc.). Tale prestazione sarà effettuata, fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.
Le banche controllano la conformità (omettendo quindi valutazioni di merito) dei relativi documenti commerciali secondo principi e regole consolidate facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

Tasso di sconto
E' il tasso applicato all'operazione di cessione.